



M

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

6326 -- 201
2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

RESPONSABILITA'
CIVILE DA
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Ud. 21/01/2019

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere - Rel

R.G.N.
4305/2017

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 6326

C.128

SENTENZA

sul ricorso N. 0345/2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso l'AVVOCATO (omissis) e rappresentato

e difeso dall'AVVOCATO (omissis) , per procura speciale in

calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI (omissis) , in persona del Sindaco in carica,
domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria Civile della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATO (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende per procura speciale in
calce al controricorso per cassazione;

- controricorrente -

2019
128



avverso la sentenza n. 2952 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il
26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il P.M. nella persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo, assorbiti i restanti;

C. SGROI

udito l'AVVOCATO (omissis) ;

udito l'AVVOCATO (omissis) .



FATTI DI CAUSA

(omissis) impugna per cassazione, a seguito di ordinanza declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello di Milano, la sentenza del Tribunale di Monza, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dal proprio ciclomotore su strada, ingombra di sabbia ed altri detriti, sita nel Comune di (omissis) .

La sentenza è censurata con tre motivi.

Il primo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2051, 2043, 2697 e 2729 cod. civ. con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la pronuncia del Tribunale per erronea valutazione delle risultanze di causa, con riferimento alla ipotesi di responsabilità per cose in custodia. C. V. R.

Il secondo mezzo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., all'art. 2043 cod. civ. ed all'art. 161 cod. proc. civ., impugna la sentenza di merito per omessa pronuncia sulla domanda subordinata spiegata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Il terzo motivo è proposto parimenti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ. ed agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale addossato integralmente la colpa dell'accaduto al soggetto vittima dell'incidente.

Resiste con controricorso il Comune di (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'onere di indicazione dei punti salienti dei motivi di appello e delle parti principali dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione (conformemente a Cass. n. 10722 del 15/05/2014 Rv. 630702-01 e n. 08942 del 17/04/2014 Rv. 630332-01) è stato adeguatamente adempiuto dalla difesa del (omissis), che ha, alla pag. 5 del proprio ricorso per cassazione, enumerato ed illustrato, seppur sinteticamente,



i primi ed evidenziato le ragioni addotte dalla Corte territoriale per pervenire alla statuizione di inammissibilità.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza del Tribunale di Monza ha ritenuto applicabile l'art. 2051 cod. civ., in tema di responsabilità di cose in custodia, affermando quindi che sul Comune di (omissis) ricadeva l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada percorsa da (omissis) , in ora notturna, a bordo del suo ciclomotore, del quale perdeva il controllo, ma ha affermato, al fine di escludere la responsabilità dell'ente pubblico territoriale, che fosse circostanza nota, e tanto risultava anche dalle allegazioni di parte attorea e dalle deposizioni testimoniali, che in quel tratto di strada vi era ghiaia e comunque detriti.

La sentenza del primo giudice ha quindi ritenuto non credibile la prospettazione di (omissis) di mancata conoscenza (o ignoranza) della situazione di pericolo, ritenendo che egli dovesse essere a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era solito percorrere quel tratto di strada poiché vicino alla casa dei genitori, dove egli all'epoca risiedeva.

La motivazione del Tribunale ritiene, altresì non credibile la prospettazione dell'attore in primo grado «anche volendosi considerare la carenza di illuminazione e la mancanza di segnaletica stradale, essendo questi elementi che potrebbe semmai invocare chi non è edotto della sistematica presenza di sabbia e ghiaia su di un certo tratto di strada, ma non certo da chi ne è consapevole e, perciò, per poter scorgere detto materiale sdruciolevole, non ha bisogno della predisposizione di una illuminazione di particolare intensità o di essere avvisato da appositi segnali stradali del pericolo cui va incontro».

La sentenza, tuttavia, sul punto, non applica adeguatamente l'art. 2051 cod. civ., che prevede una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante



giurisprudenza di questa Corte, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell'esonero da responsabilità della P.A., l'onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa Amministrazione Pubblica (si veda, di recente Cass. n. 06703 del 19/03/2018 e n. 7805 del 27/03/2017, con specifico riferimento alla P.A. ed all'obbligo di mantenere sgombra e pulita la strada, anche nel caso di sversamento di olio, ed ancora la più risalente Cass. n. 15042 del 06/06/2008).

Nel caso di specie la prova liberatoria del caso fortuito, della quale è onerata la parte pubblica, non risulta in alcun modo menzionata dalla sentenza impugnata, che si è limitata a dare per scontata la conoscenza da parte della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilità), ma non si è fatta carico di indagare quanto il Comune di (omissis) avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne l'incidenza, in tal modo addossando in concreto, con un'inversione inammissibile dell'onere probatorio, e non facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell'insussistenza della colpa sul danneggiato. CGA

La sentenza del Tribunale qui impugnata ha, in definitiva, ritenuto insussistente qualsivoglia onere probatorio del fortuito a carico del Comune di (omissis).

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.

L'accoglimento del primo mezzo comporta l'assorbimento dei due restanti.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell'art. 383, comma 4, cod. proc. civ., alla Corte di appello di Milano, ossia al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello, senza vincolo di diversa composizione, tanto non essendo



previsto dalla norma applicata trattandosi di rinvio meramente restitutorio, che la deciderà adeguandosi a quanto statuito.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 21 gennaio 2019.

Il giudice estensore

Cristiano Valle

Il presidente

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAVIESTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAR 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAVIESTA